



**COMUNICATO UFFICIALE N. 421**  
**Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali dal n. 391/AA al n. 394/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MARZO 2025**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 391/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 370 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto NORDICI, Luca TREVISAN TUSSET e della società A.S.D. CHIARBOLA PONZIANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Roberto NORDICI, all'epoca dei fatti presidente della società A.S.D. Chiarbola Ponziana Calcio: 1) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che con riferimento all'art. 33, comma 1 e 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico nonché all'art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver consentito e/o comunque non impedito che il sig. Luca Trevisan Tusset, tecnico abilitato iscritto all'albo tenuto dal Settore Tecnico, nel corso della stagione sportiva 2023–2024, svolgesse attività rilevante consistente nello svolgimento delle funzioni di direttore sportivo a favore e nell'interesse della società A.S.D. Chiarbola Ponziana Calcio, senza aver contratto alcun vincolo di tesseramento e senza aver chiesto la sospensione dai ruoli del Settore Tecnico; 2) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, il 19 luglio 2023, con riferimento alla stagione sportiva 2023–2024, in nome e per conto della società A.S.D. Chiarbola Ponziana Calcio della quale era presidente e legale rappresentante, stipulato con il calciatore sig. Gabriele Dekovic un accordo illecito in forza del quale il predetto (a) avrebbe contratto un vincolo di tesseramento per anni 2 (due) e (b) avrebbe avuto diritto a percepire, a titolo di rimborso spese, per 9 (nove) mesi, un importo di euro 300,00 mensili, superiore al limite massimo di Euro 150,00 mensili allora previsto dal d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36; 3) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere permesso ovvero non impedito che la società A.S.D. Chiarbola Ponziana Calcio della quale era presidente e legale rappresentante, chiedesse al sig. Gabriele Dekovic il pagamento di un importo di euro 3.000,00, successivamente ridotto ad euro 2.000,00 e successivamente ulteriormente ridotto ad euro 1.000,00, quale indennizzo per il mancato rispetto da parte del predetto sig. Gabriele Dekovic del vincolo pluriennale di tesseramento contratto in forza dell'accordo illecito di cui al precedente capo di incolpazione 2);

Luca TREVISAN TUSSET, all'epoca dei fatti tecnico non tesserato svolgente attività rilevante a favore e nell'interesse della società A.S.D. Chiarbola Ponziana Calcio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva: 1) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all'art. 33, comma 1, e all'art. 37, comma 1 e 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico nonché all'art. 38, comma 1, delle NOIF, per avere svolto nel corso della stagione sportiva 2023–2024, attività rilevante consistente nello svolgimento delle funzioni direttore sportivo a favore e nell'interesse della società A.S.D. Chiarbola Ponziana Calcio, senza aver contratto alcun vincolo di tesseramento e senza aver chiesto la sospensione dai ruoli del Settore Tecnico; 2) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, il 19 luglio 2023, con riferimento alla stagione sportiva 2023–2024, in nome e per conto della società A.S.D. Chiarbola Ponziana per la quale svolgeva attività rilevante ex art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, negoziato con il calciatore sig. Gabriele Dekovic un accordo illecito in forza del quale il predetto (a) avrebbe contratto un vincolo di tesseramento per anni 2 (due) e (b) avrebbe avuto diritto a percepire, a titolo di

rimborso spese, per 9 (nove) mesi, un importo di euro 300,00 mensili, superiore al limite massimo di euro 150,00 mensili allora previsto dal d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36; 3) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in nome e per conto della società A.S.D. Chiarbola Ponziana Calcio per la quale svolgeva attività rilevante ex art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, chiesto al sig. Gabriele Dekovic il pagamento di un importo di euro 3.000,00, successivamente ridotto ad euro 2.000,00 e successivamente ulteriormente ridotto ad euro 1.000,00, quale indennizzo per il mancato rispetto da parte del predetto sig. Gabriele Dekovic del vincolo pluriennale di tesseramento contratto in forza dell'accordo illecito di cui al precedente capo di incolpazione 2;

A.S.D. CHIARBOLA PONZIANA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Roberto Nordici all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione ed al cui interno e nel cui interesse ha posto in essere i comportamenti sopra descritti il Sig. Luca Trevisan Tusset;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Roberto NORDICI,
  - Sig. Luca TREVISAN TUSSET,
  - Società A.S.D. CHIARBOLA PONZIANA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Roberto NORDICI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Roberto NORDICI,
  - 6 (sei) mesi di squalifica per il Sig. Luca TREVISAN TUSSET,
  - € 1.200,00 (milleduecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CHIARBOLA PONZIANA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 392/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 460 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Gianluca NISTICO' avente ad oggetto la seguente condotta:

Gianluca NISTICO', Arbitro Effettivo associato alla Sezione A.I.A. di Biella, in violazione dell'art. 42, commi 1 e 4 lett. a), del Regolamento della Associazione Italiana Arbitri e degli artt. 5 e 6 del Codice Etico dell'A.I.A., per avere violato i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva e per aver violato il divieto di dirigere gare che non rientrano nell'attività calcistica organizzata o autorizzata dalla F.I.G.C., e, per l'effetto, per aver arbitrato diverse gare organizzate dalla A.S.C. Ricreativo Calcio Biella, tra cui una in data 30.10.2024, in mancanza della necessaria autorizzazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Sig. Gianluca NISTICO';
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Gianluca NISTICO';

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 393/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 751 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Marco GIAMPAOLO, e della società U.S. LECCE S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco GIAMPAOLO, all'epoca dei fatti soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale "Allenatore UEFA PRO" e tesserato per la corrente stagione sportiva per la società U.S.LECCE S.p.A., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, sia in via autonoma che in relazione all'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso, al termine della gara LECCE vs UDINESE disputata in data 21/02/2025 e valevole per la 26<sup>a</sup> giornata del Campionato Nazionale Serie A della corrente stagione sportiva, nel corso delle consuete interviste post gara concesse agli organi di stampa espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, degli arbitri (A.E. Sig. K. BONACINA della Sez. AIA di BERGAMO, arbitro di campo e A.E. Sig. M. GUIDA della Sez. AIA di TORRE ANNUNZIATA arbitro addetto al VAR) che ebbero a dirigere l'incontro de quo, sia, per l'effetto e più in generale, dell'istituzione arbitrale nel suo complesso intesa;

U.S. LECCE S.p.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti era tesserato il Sig. Marco Giampaolo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Marco GIAMPAOLO,
  - Società U.S. LECCE S.p.A., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Sandro MENCUCCHI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Marco GIAMPAOLO,
  - € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società U.S. LECCE S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 394/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 520 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Simone Salvatore CALOGERO, e della società A.S.D. REAL TRINACRIA CT, avente ad oggetto la seguente condotta:

Simone Salvatore CALOGERO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Trinacria CT, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 23.11.2024, presentato alla Corte Sportiva Territoriale di Appello presso il Comitato Regionale Sicilia un reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 214 del 19.11.2024 del Comitato Regionale Sicilia, utilizzando espressioni offensive e irrispettose nei confronti dell'operato dell'arbitro della gara Real Trinacria CT - Real Boys S. Croce del 17.11.2024, valevole per il campionato di Seconda Categoria;

A.S.D. REAL TRINACRIA CT, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Simone Salvatore Calogero;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Simone Salvatore CALOGERO,
  - Società A.S.D. REAL TRINACRIA CT, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Simone Salvatore CALOGERO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Simone Salvatore CALOGERO,
  - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL TRINACRIA CT;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina